



Organizzazione di Volontariato (ODV)

STATUTO

**FORUM DELLA SOLIDARIETA' DELLA LOMBARDIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) - ENTE
DEL TERZO SETTORE (ETS)**

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "FORUM DELLA SOLIDARIETA' DELLA LOMBARDIA - Organizzazione di Volontariato (ODV) - Ente del Terzo Settore (ETS), di seguito indicata per brevità FORUM, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.2 Il FORUM non ha scopo di lucro, è apolitico, apartitico e aconfessionale, è disciplinato dal presente Statuto ed agisce in conformità alla legge 10 giugno 2016, n. 106, al d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 come modificato ed integrato dal d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 nonchè ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.3 L'Associazione è dotata e si avvale negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico, in forma cartacea o digitale, di un logo nel quale sono stilizzate al centro, su campo bianco, due mani protese verso l'alto che si sfiorano incorniciate dalla scritta a semicerchio FORUM DELLA SOLIDARIETA'; alla base, su banda blu, è riportata la scritta LOMBARDIA con sottostanti gli acronimi ODV - ETS.

ART. 2 – SEDE LEGALE ED OPERATIVA

2.1 Il FORUM ha sede legale ed operativa in Milano, via Manfredo Fanti n. 6.

2.2 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede nel territorio dello stesso Comune nonchè di istituire, trasferire o chiudere eventuali sedi e sezioni staccate nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 3 - DURATA

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

3.2 Essa può essere sciolta per le seguenti cause:

- a) impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali;
- b) deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci;
- c) sopravvenuta mancanza dei Soci in numero inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 117/2017;
- d) altri motivi previsti dal Codice Civile o dalle leggi generali dello Stato vigenti in materia.

ART. 4 – FINALITA' ED ATTIVITA'

4.1 Il FORUM persegue il fine della solidarietà umana attraverso il volontariato sociale, esercitando in via esclusiva o principale le attività di interesse generale previste dalle lettere a) interventi e servizi sociali e c) prestazioni socio-sanitarie, del comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017 nonché ponendosi come struttura qualificata di consulenza, di operatività e di coordinamento, a supporto delle singole Associazioni di volontariato ed altri Enti del terzo settore che operano nei settori sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riguardo alle problematiche delle malattie rare e della disabilità in generale.

4.2 Per il perseguimento delle proprie finalità, come sopra definite, il FORUM si propone, a titolo meramente esemplificativo, di:

a) Supportare e integrare, anche finanziariamente, le iniziative e le attività dello Sportello Malattie Rare attivato dal FORUM in convenzione con la Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;

b) Attivare, anche in partenariato, progetti e interventi nel settore sociale, socio assistenziale e socio-sanitario di aiuto alle famiglie nel fronteggiare le fragilità derivanti da bisogni speciali connessi a disabilità anche complesse e alle malattie rare nonché per favorire il superamento delle barriere fisiche, sociali e culturali che ostacolano l'inclusione delle persone disabili;

c) Organizzare giornate di studio, seminari e convegni a carattere informativo, formativo, scientifico e culturale riguardanti in particolare le malattie rare e le diverse malattie sociali sia in sede di prevenzione che di cura e riabilitazione;

d) Tutelare, mediante il servizio di segretariato sociale, i diritti delle persone bisognose di sostegno, delle loro famiglie e dei caregiver, stimolando un tempestivo e corretto assolvimento dei fini istituzionali dei servizi preposti (pubblici e privati);

e) Favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone in stato di bisogno;

f) Incentivare lo sviluppo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di partecipazione, contribuendo a diffonderne gli aspetti educativo-culturali.

4.3 Per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri associati nonché delle persone aderenti agli Enti associati; può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento e comunque il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

4.4 L'Associazione potrà inoltre avvalersi e beneficiare di aiuti e provvidenze da parte di Enti pubblici e privati nonché compiere tutti gli atti e contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

4.5 Il FORUM può svolgere ogni altra attività utile per il raggiungimento delle finalità statutarie potendo esercitare attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate, purché nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e previa individuazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo.

4.6 I servizi saranno erogati a titolo gratuito, mediante il ricorso al lavoro volontario dei propri soci e aderenti o, qualora necessario per l'entità dell'impegno, con mero rimborso del costo delle prestazioni a seguito di convenzione con enti pubblici e/o privati.

4.7 Il FORUM può aderire ad associazioni, enti od istituzioni per il

miglior perseguimento delle proprie finalità.

4.8 Il FORUM esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia

ART. 5 – SOCI

5.1 Possono essere Soci del FORUM, in numero illimitato e senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, le associazioni e organizzazioni di volontariato che ne condividono le finalità statutarie e partecipano alla vita associativa.

5.2 Possono altresì essere soci altri Enti del Terzo settore o senza scopi di lucro in misura non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

5.3 L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato e diviene operativa previa annotazione nel libro Soci, comunicazione all'interessato e versamento della quota sociale.

5.4 Alla domanda di associazione da parte di una persona giuridica è obbligatorio allegare copia dello Statuto e, qualora già in attività da almeno due anni, copia del bilancio dell'ultimo anno sociale ed una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno da parte dell'Organizzazione.

I Soci-persone giuridiche sono rappresentati dal legale rappresentante dell'Organizzazione o da un suo delegato.

5.5 L'ammissione all'Associazione comporta per il Socio l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e delle eventuali norme regolamentari.

5.6 Il Consiglio Direttivo porta a conoscenza dell'Assemblea l'elenco dei nuovi Soci ammessi, in occasione dell'Assemblea ordinaria.

5.7 Il rigetto della domanda di ammissione, da parte del Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato all'interessato (persona fisica o giuridica) entro trenta giorni dalla deliberazione di rigetto. Avverso tale comunicazione l'interessato può, entro i successivi trenta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

5.8 I Soci sono elettori attivi e passivi per le cariche statutarie, possono partecipare a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione e hanno diritto di accesso agli atti e ai libri sociali con richiesta scritta agli Organi responsabili della tenuta relativa.

5.9 La qualità di Socio si perde:

a) per recesso unilaterale, manifestato con dichiarazione di non voler più far parte dell'Associazione;

b) per morosità, consistente nel mancato pagamento della quota sociale decorsi due mesi dalla scadenza dei termini;

c) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Il provvedimento è preso dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, con decisione motivata e comunicata per iscritto all'interessato, dopo che sia stato fatto atto di contestazione e che il Consiglio Direttivo abbia valutato le deduzioni dell'interessato;

d) per decesso, qualora il Socio sia persona fisica, o per estinzione qualora sia persona giuridica.

5.10 Nei casi di scioglimento del rapporto sociale, il Socio non può vantare alcuna pretesa di carattere economico e/o patrimoniale nei confronti dell'Associazione.

ART. 6 - ORGANI STATUTARI

6.1 Gli Organi del FORUM sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario Generale
- Organo di Controllo (nei casi previsti dalla legge)
- Revisore Legale (nei casi previsti dalla legge).

6.2 Tutte le cariche sono elettive e sono prestate gratuitamente. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute per ragioni di servizio, di rappresentanza, per l'espletamento delle attività istituzionali o per l'esecuzione di particolari incarichi di norma autorizzati dal Consiglio Direttivo.

6.3 Gli Organi durano in carica cinque anni e sono rinnovabili.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria.

7.2 Partecipano all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso e hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro soci.

7.3 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da altro Socio; possono altresì intervenire ed esprimere il voto per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare più di tre Soci. La delega e la prova di verifica dell'identità in caso di voto elettronico devono essere conservati agli atti.

7.4 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto, a seconda degli argomenti in discussione e della decisione dell'Assemblea, su proposta del Presidente.

7.5 Le convocazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono fatte dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante lettera o fax o posta elettronica, contenente la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare almeno otto giorni prima della data prescelta e di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

7.6 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purchè sul territorio regionale. Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

7.7 L'Organo di Controllo e il Revisore Legale, qualora esistenti, devono essere invitati alle adunanze dell'Assemblea, senza diritto di voto.

7.8 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e della Relazione annuale sull'attività e sul funzionamento del FORUM.

7.9 All'Assemblea ordinaria compete inoltre:

- a) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale;
- b) l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sull'esclusione dei Soci proposta dal Consiglio Direttivo;
- e) l'adozione di qualsiasi altro provvedimento previsto dalla legge o dallo Statuto.

7.10 All'Assemblea straordinaria devono essere sottoposti dal

Consiglio Direttivo:

a) la revisione e la modifica dello Statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

7.11 L'Assemblea ordinaria o straordinaria, può essere convocata inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati: in questo caso l'Assemblea dovrà svolgersi entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

7.12 L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina al suo interno il proprio Presidente.

7.13 Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i Soci, il Segretario dell'Assemblea e due scrutatori per le votazioni.

7.14 Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti anche per i Soci assenti e dissenzienti.

7.15 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

7.16 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

In caso di voto palese, prevale il voto del Presidente.

7.17 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.18 Per le modifiche allo Statuto, occorre, in prima convocazione, la presenza, anche per delega, dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7.19 Per lo scioglimento del FORUM e la devoluzione del patrimonio è necessario in ogni caso la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

7.20 Delle riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

7.21 Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante deposito del relativo verbale presso la sede sociale.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il FORUM è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

8.2 I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 117/2017.

8.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è eletto dall'Assemblea che determina il numero dei Consiglieri.

8.4 Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

8.5 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo nomina il primo dei non eletti. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Il mandato del nuovo Consigliere scade al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

8.6 La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive comporta la dichiarazione di decadenza dal Consiglio

Direttivo.

8.7 L'Organo di Controllo e il Revisore Legale, qualora esistenti, devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

8.8 Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta nel suo seno il Presidente del FORUM, un Vice Presidente, il Segretario Generale.

8.9 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni.

8.10 Il Consiglio Direttivo può conferire al Presidente ogni potere operativo e gestionale delegandogli la responsabilità di compiere tutti gli atti urgenti, necessari ed opportuni per il perseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione.

8.11 Il Consiglio Direttivo determina per ciascun esercizio l'importo della quota associativa.

8.12 Il Consiglio Direttivo delibera in materia di eventuali assunzioni di personale o conferimenti di incarichi esterni di collaborazione professionale.

8.13 Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea Straordinaria le modifiche allo Statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

8.14 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata fatta richiesta da almeno tre o sette Consiglieri, rispettivamente nel caso in cui il Consiglio sia composto da cinque o undici membri, comunque almeno due volte l'anno, per deliberare in ordine alla predisposizione della relazione annuale sull'attività e sul funzionamento del FORUM e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

8.15 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8.16 Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il relativo verbale, da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario Generale.

8.17 Il Consiglio Direttivo, allo scopo di consolidare e sviluppare i rapporti con le Associazioni e le Istituzioni, può proporre all'Assemblea la nomina a Presidente Onorario, di una persona avente caratteristiche di prestigio nei campi culturale, scientifico, economico, professionale o comunque degna di spiccati riconoscimenti per benemerienze acquisite nell'ambito delle attività previste all'art. 4.

ART. 9 – PRESIDENTE

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente il FORUM nei confronti dei terzi ed in giudizio; in sua assenza o impedimento, la rappresentanza dell'Associazione spetta al Vice Presidente.

9.2 Lo stesso, oltre che curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, esercita i poteri attribuitigli o delegatigli dal Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima riunione successiva

ART. 10 – SEGRETARIO GENERALE

10.1 Il Segretario Generale è nominato, nel suo seno, dal Consiglio Direttivo e provvede alla gestione dei servizi di segreteria e degli uffici, ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla predisposizione e attuazione delle delibere, predispone la relazione

annuale sull'attività e sul funzionamento del FORUM e il bilancio d'esercizio, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

10.2 In caso di assenza del Segretario Generale, il Presidente nomina un Consigliere a svolgerne le funzioni

ART. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Nei casi previsti dalla legge, e cioè al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del d.lgs. 114/2017, è nominato dall'Assemblea dei soci un Organo di Controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

11.2 Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1 del d.lgs. 117/2017. In tal caso l'organo di Controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

11.3 L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

11.4 L'Organo di Controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 117/2017.

ART. 12 – REVISORE LEGALE

Nei casi previsti dalla legge, al superamento per due esercizi consecutivi del limite di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nomina un Revisore Legale dei conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

13.1 Il FORUM deve tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, qualora esistenti.

13.2 I libri di cui alla lettera a), b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i libri di cui alla lettera c) ed e) sono tenuti a cura dell'Assemblea.

13.3 Il FORUM dovrà inoltre adeguarsi, laddove previsto, alle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 17 del d.lgs. 117/2017.

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

14.1 Le risorse economiche del FORUM sono costituite:

- a) dalle quote associative;

- b) dai contributi dei soci, di altre persone fisiche, dello Stato, della Regione, di enti ed istituzioni pubblici e privati;
- c) da eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- d) da entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, marginali ed occasionali;
- e) da rimborsi e contributi derivanti da convenzioni;
- f) da ogni altro tipo di entrata riconosciuta dalla legge.

14.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali beni immobili e beni mobili registrati;
- b) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

14.3 Le donazioni e i contributi elargiti dai Soci o da altri soggetti sono accettati dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni censiti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

14.4 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio nonché fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.5 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ulteriori fattispecie previste dall'art. 8 comma 3 lett. a), b), c) ed e) del d.lgs. 117/2017.

14.6 In caso di scioglimento o estinzione, i beni che residuassero dopo la liquidazione saranno devoluti ad una o più Organizzazioni di volontariato che operano in analogo o medesimo settore, individuata /e dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a' sensi dell'art. 7 comma 10 lettera b), previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.15 del d.lgs. 117/2017. I beni mobili ed eventualmente quelli immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

ART. 15 - BILANCIO

15.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

15.2 Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

Esso contiene tutti i costi e i ricavi relativi al periodo di un anno.

15.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del d.lgs. 117/2017 in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

15.4 Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario. Esso, con la relazione del Consiglio Direttivo è depositato presso la sede del FORUM almeno otto giorni prima della seduta dell'Assemblea. Gli eventuali utili di esercizio dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse, con divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita del FORUM, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 16 – RESPONSABILITA'

16.1 I titolari di cariche associative ed i volontari sono assicurati

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi nei limiti dello svolgimento dei compiti istituzionali.

16.2 L'Associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

16.3 Il FORUM può assicurarsi per danni derivanti dalla responsabilità civile degli amministratori e componenti degli Organi Sociali.

ART. 17 – TRASPARENZA E PRIVACY

Il FORUM informa la propria attività alla massima trasparenza ed in conformità alla vigente normativa nazionale ed europea sulla sicurezza dei dati e sulla privacy, proteggendo i dati raccolti e trattati per esclusive esigenze di carattere istituzionale.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

18.1 La denominazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico subordinatamente alla istituzione e all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli artt. 53 ss. del d.lgs. 117/2017.

18.2 Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.

ART. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, alle norme del codice civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.